

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3554-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 23 settembre 2003

(Relatore: **RAMPONI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RAMPONI

Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell’Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum*

Presentata il 20 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire la corresponsione di una somma forfetaria *una tantum*, a titolo di liquidazione, agli ex combattenti eritrei, già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, che attualmente percepiscono assegni di pensione e assegni annessi alle decorazioni al valor militare, in sostituzione di questi ultimi.

Il provvedimento si prefigge un duplice obiettivo: il primo è quello di eliminare i carichi amministrativo-contabili sopportati dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma e dall'Ambasciata d'Italia in Asmara, incaricate dell'erogazione bimestrale degli assegni; il secondo è quello di permettere ai destinatari di poter usufruire in unica soluzione di una somma abbastanza rilevante.

I destinatari sarebbero, al 31 dicembre 2002, centosettantatre ascari eritrei, cioè soldati indigeni arruolati nelle truppe coloniali italiane, che percepiscono attualmente il trattamento di pensione e quello relativo ad una o più decorazioni, oppure beneficiano dei soli assegni straordinari annessi a queste ultime.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

L'intervento con legge è giustificato dal fatto che viene disposta l'estinzione di diritti la cui fonte è contenuta in norme di rango primario, che, peraltro, vengono richiamate espressamente nel testo del provvedimento. Si dispone infatti la sostituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dell'avente diritto, degli assegni di pensione e di quelli annessi alle

decorazioni al valor militare già corrisposti ai sensi della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni (*Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea*), con la corresponsione di una somma *una tantum*.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

2.1 *Pareri espressi.*

La Commissione ha apportato alcune modifiche al testo della proposta di legge volte a recepire, in particolare, il parere espresso dalla V Commissione bilancio. Tali modifiche si sono rese necessarie ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in materia di copertura finanziaria delle leggi.

3. *Contenuto dell'articolato.*

Il provvedimento in esame consta di tre articoli, il primo dei quali prevede la sostituzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni corrisposte a cura della Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dell'avente diritto, con una somma *una tantum* non superiore al totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono che tale somma sia corrisposta tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare comunque che l'erogazione della somma *una tantum* avvenga nel corso dell'esercizio finanziario 2003.

L'articolo 2 prevede che la somma *una tantum* da corrispondere agli ex combattenti eritrei, in caso di decesso del destinatario prima della corresponsione, non sia percepibile dagli eredi.

L'articolo 3 reca infine la norma di copertura finanziaria degli oneri recati

dal provvedimento valutati in 254.000 euro per l'anno 2003, e che graveranno sul fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In considerazione della necessità di assicurare che l'erogazione della somma *una tantum* avvenga entro l'esercizio finanziario 2003, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame.

Luigi RAMPONI, *relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 3554, recante l'estinzione degli assegni straordinari e di pensione agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie « difesa e forze armate » e « previdenza sociale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *o*), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, le parole da: « di Roma » fino alla fine siano sostituite dalle seguenti: « di Roma, sono sostituiti, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dell'avente diritto, dalla somma *una tantum* di cui al comma 1-*bis*. »;

conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità del comma 1, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma *una tantum* non superiore al totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni. »;

conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, le parole: « valutato in » siano sostituite dalle seguenti: « pari a ».

e con la seguente ulteriore condizione:

si preveda che con decreto ministeriale siano determinate le modalità di corresponsione della somma *una tantum*, in modo da assicurare in ogni caso l'erogazione della somma medesima nel corso dell'esercizio 2003.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma e in godimento fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti a decorrere dal giorno successivo a tale data e sostituiti dalla corresponsione di una somma *una tantum*, pari a 190.000 euro, che viene liquidata forfetariamente ai beneficiari tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara.

ART. 2.

1. Gli ex militari, già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea per i quali il diritto ai benefici

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, **sono sostituiti**, a decorrere **dalla data** di entrata in vigore della presente legge e **previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla** somma *una tantum* **di cui al comma 2.**

2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità del comma 1 del presente articolo, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma *una tantum* non superiore al totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

3. Le modalità di corresponsione della somma *una tantum* di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare in ogni caso che l'erogazione della stessa avvenga nel corso dell'esercizio finanziario 2003.

Soppresso.

previsti dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, è cessato per decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni della legge medesima, possono chiedere di fruire della liquidazione *una tantum*, presentando apposita domanda corredata dalla relativa documentazione probatoria all'Ambasciata d'Italia in Asmara, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. La somma *una tantum* di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non è percepibile dagli eredi.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 190.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **pari a 254.000** euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0052410